



TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Il Tribunale della Spezia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa.	Diana Brusacà	Presidente
dott.ssa	Tiziana Lottini	Giudice
dott. ssa	Maria Grazia Barbuto	Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura iscritta al n. 56/2023-1 PROCEDIMENTO UNITARIO promossa con ricorso depositato da:

QUAYSIDE SERVICE S.R.L. (P.IVA 02095290504) corrente in La Spezia, Via Giacomo Doria n. 74, in persona dell'amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lamberto Scatena, Luigi P. Murciano e Noemi Graceffo;

avente ad oggetto: **ammissione alla procedura di concordato preventivo.**

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 14.7.2023 dalla ricorrente e integrato in data 21.11.2023;

Letto il parere del commissario giudiziale in data 1.3.2024;

Visto il decreto collegiale in data 3.4.2024, il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato;

Considerata la memoria integrativa depositata dalla ricorrente entro il termine concesso dal Tribunale;

Udita la relazione del Giudice incaricato;

Considerato che risulta allegata agli atti la delibera richiesta ai sensi dell'art. 120bis CCII;

Ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società sede in La Spezia e fermo quanto già rilevato dal Collegio con ordinanza del 30.1.2024;

Rilevato che in data 21.11.2023 è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 39 e 87 CCII e, in particolare, la relazione di un professionista indipendente attestante la veridicità dei dati

aziendali esposti dalla società e la fattibilità del piano, nonché- trattandosi di concordato con continuità aziendale- di una relazione attestante che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, garantire la sostenibilità economica dell'impresa e riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a ciò che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

Considerato altresì che in data 23.4.2024, a seguito di alcuni rilievi da parte del commissario giudiziale, la ricorrente ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti;

Considerato quanto previsto dall'art. 47 lett. b) CCII in relazione al ruolo e al controllo del Tribunale sul ricorso e sul piano e la proposta concordatari, in quanto -a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato- il Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, verifica **la ritualità della proposta**.

Ritenuto che:

- Quanto alla **ritualità della proposta** (il riferimento è all'art. 125 L. Fall., oggi anche art. 241 CCII e art. 25*sexies* co. 3), il Tribunale è chiamato a verificare i presupposti del ricorso alla procedura concordataria e, in specie, la legittimazione attiva (art. 121 CCII), regolarità e completezza della documentazione, tempestività, il presupposto oggettivo della crisi o insolvenza, il rispetto dell'ordine delle prelazioni (salvo nel caso di specie la regola di seguito indicata della c.d. "relative priority rule"), la suddivisione in classi per omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici; l'utilità economicamente rilevante per ciascuno; minima e non irrisoria presenza di flussi dell'azienda in esercizio da destinare al soddisfo dei creditori; non abusività dello strumento;

Rilevato nello specifico che, come già evidenziato dalla S.C., il vaglio sulla corretta formazione delle classi da parte del Tribunale è un controllo che riguarda la legittimità del piano, che deve dunque essere svolto in via anticipata, già in sede di ammissione alla procedura e ciò a maggior ragione dopo l'introduzione dell'art. 85 CCII (cfr. Cass. n. 21175/2018);

Rilevato infatti che – seppur non esplicitato all'art. 47 CCII- la verifica preliminare di corretto classamento è funzionale ad una corretta formazione del consenso da parte dei creditori (ferma la possibilità di un ulteriore controllo, anche a seguito di rilievi da parte dei creditori, in sede di omologa) sicché deve essere svolto immediatamente dal Tribunale;

Tanto premesso, considerato- per quanto di interesse- che:

In caso di concordato in continuità, il CCII impone il rispetto della c.d. “*relative priority rule*”, contenuta all’art. 84 co. 6 a norma del quale “*nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano **complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore***”.

Secondo tale norma, che costituisce applicazione dell’art. 11 §1 lett. C) Direttiva n.2019/1023/UE e deroga all’art. 2741 c.c., i creditori devono ricevere un trattamento almeno pari a quello delle altre classi di pari grado e comunque più favorevole di quelle di grado inferiore.

Nello specifico, mentre il valore di liquidazione dell’impresa deve essere distribuito nel rigoroso rispetto delle cause di prelazione (*absolute priority rule*), invece

- Il plusvalore generato dalla continuità può essere distribuito senza rigido vincolo di graduazione alla sola condizione che il trattamento dei crediti inseriti in una classe sia almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
- I flussi di continuità non sono integralmente equiparati alle risorse esterne, in quanto non liberamente distribuibili, ma sono comunque sottratti alla rigorosa applicazione dell’ordine delle cause di prelazione.

Diversamente, resta ferma la c.d. “*absolute priority rule*” per i crediti di cui all’art. 2751bis n. 1 (di lavoro) e fermo l’art. 2116 c.c. che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro, anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi.

Ulteriormente, in caso di concordato in continuità, l’art. 85 co. 3 CCII rende la suddivisione in classi obbligatoria e impone che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca nonché le imprese minori – titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni o servizi- siano inseriti in classi separate.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può infine avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause di prelazione (art. 85 ultimo co.).

Resta infine, quale deroga a tale principio, il trattamento riservato dall’art. 88 CCII ai crediti tributari e contributivi.

Tale norma impone infatti che- nel caso in cui il piano preveda il pagamento solo parziale o dilazionato di tali crediti:

a) Se il credito tributario e contributivo è **assistito da privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

b) Se il credito tributario o contributivo **ha natura chirografaria**, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Applicati i principi al caso di specie, come evidenziato dallo stesso commissario già nominato, in sede di parere reso ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII, la suddivisione in classi da parte della debitrice è avvenuta nel rispetto delle norme richiamate, non essendo inoltre necessario individuare apposita classe per le "imprese minori", in quanto non individuate tra i creditori della ricorrente;

- Rientra inoltre tra i controlli di ammissibilità riservati al Collegio un ulteriore requisito: il ricorso deve intendersi **inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali.**

Nel caso di specie:

- La documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, nei termini che seguono:

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano di continuità aziendale che prevede la continuità indiretta da parte di Sea Log S.r.l., società a sua volta facente parte del Consorzio Asterix, con cui è stato stipulato apposito contratto di affitto di azienda in data 26.5.2023 e che riveste la qualità di assuntore nel presente concordato.

La proposta¹ prevede inoltre, a garanzia dell'intero onere concordatario, l'apporto di risorse da parte del Consorzio Asterix (di cui fanno parte sia l'assuntore che la debitrice, sino al momento del deposito del ricorso, in base alle previsioni statutarie) per Euro 1.000.000,00 e da parte di LSCT S.p.a. per Euro 1.600.000,00 (a fondo perduto e senza obbligo di restituzione).

E' inoltre previsto l'intervento della società Hannibal S.r.l., la quale- in adempimento delle obbligazioni assunte all'art. 2 dell'accordo quadro stipulato tra i soggetti appena

¹ Per quanto di interesse nella presente fase e salvo ogni rinvio a quanto più specificamente indicato nel piano- doc. 29 e nell'attestazione ex art. 87 co. 3 CCII- doc.34.

richiamati in data 20.11.2023– ha già provveduto ad assumere 113 dipendenti della Sea Log S.r.l. per intervenire nell'appalto con LSCT e garantire la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità.

- Il piano non è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori.

Sul punto, il commissario giudiziale ha dichiarato che la prosecuzione dell'attività garantirebbe il mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali nonché sarebbe garanzia, per i creditori, di un miglior soddisfacimento rispetto allo scenario che si verrebbe a creare in ipotesi di liquidazione giudiziale.

- Il piano non è manifestamente inidoneo a garantire la conservazione dei valori aziendali.

In particolare, occorre fare riferimento alla nozione di continuità aziendale, che tutela l'interesse dei creditori e preservi, nella misura possibile, i posti di lavoro ex art. 84 co. 2 CCII. In tale contesto la ricorrente ha offerto una descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria come richiesto dall'art. 87 lett. e) CCII, prevedendosi la ristrutturazione aziendale dell'affittuaria da realizzarsi con le modalità e tempistiche individuate alle pagg.32 ss. ("Fase 2: nuovo assetto organizzativo").

In data 26.2.2024 la ricorrente ha depositato agli atti un documento denominato "Accordo di modifica ed integrazione di contratto quadro", in cui si dava atto dell'intervenuto avvio della "fase 2" e cioè:

- Sono state adempiute le obbligazioni previste dall'art. 2 del contratto quadro, limitatamente all'assunzione di 113 lavoratori già stabilmente impiegati di Sea Log/ Quayside nell'appalto "Carosello" con LSCT S.p.a. da parte di Hannibal S.r.l.;
- Il consorzio Asterix dichiara di aver effettuato il pagamento di Euro 1.000.000,00 in adempimento di quanto previsto dall'art. 5 del contratto quadro versando Euro 550.000,00 sul conto intestato alla procedura e, quanto alla restante somma di Euro 450.000,00 mediante "pagamento in surroga di crediti prededucibili" (come da nota depositata dalla ricorrente in data 26.4.2024);
- Sea Log S.r.l. dà atto e garantisce di avere raggiunto l'equilibrio economico e finanziario al 31.12.2023 anche mediante apposti ricevuti da parte del Consorzio Asterix;

Con decreto collegiale del 3.4.2024 il Collegio ha chiesto i seguenti chiarimenti:

non è dato evincere:

- *Il pagamento della somma di Euro 1.000.000,00 da parte di Hannibal S.r.l. in adempimento di quanto previsto all'art. 2 lett. f) del contratto quadro;*
- *In che termini il consorzio abbia (o intenda) modificare l'apporto di risorse da destinare ai creditori concorsuali, mediante surroga di crediti prededucibili e quindi così riducendo – di fatto- l'effettivo apporto di liquidità alla procedura;*
- *In che termini l'assuntore abbia raggiunto l'equilibrio economico e finanziario al 31.12.2023, sebbene tale obiettivo costituisca l'epilogo della “seconda fase” del piano individuata dalla ricorrente (cfr. pag. 19 ss. del piano, doc. 29).*

In conclusione, il Collegio ritiene indispensabile concedere alla ricorrente il termine di cui all'art. 87 ultimo co. CCI in relazione ai seguenti punti:

- ✓ *Ai fini della ritualità della proposta, fermi i rilievi del Collegio, la ricorrente dovrà anzitutto produrre la documentazione richiesta dal Commissario:*

Elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso della ricorrente con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto e del domicilio digitale (agli atti è stata depositata dichiarazione negativa – doc. 26, che tuttavia è smentita dalle stesse allegazioni della ricorrente);

Relazione riepilogativa sugli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore prevista dall'art. 39 co. 2 CCII (è stato allegato esclusivamente il contratto di acquisto dell'azienda in danno di Aphrodite S.c.a r.l. in data 3.6.2022- doc.33);

- ✓ *Ai fini della verifica preliminare della non manifesta inidoneità del piano a garantire la soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali:*

La ricorrente dovrà precisare in che termini la modifica dell'accordo quadro intervenuta a febbraio 2024 e fondante l'intero piano concordatario, abbiano inciso sul medesimo, tenuto conto delle richieste di chiarimenti individuate dal commissario giudiziale (modifica dei pagamenti da parte del Consorzio, condizioni a cui è subordinato l'apporto di finanza esterna da parte di LSCT, deposito di situazione contabile e finanziaria di Quayside e di Sea Log aggiornata al 29.2.2024 e cioè in data successiva alla modifica del contratto quadro).

Il piano dovrà quindi essere ridefinito, ove i chiarimenti siano nel senso di apportare modifiche a quello originariamente depositato in data 21.11.2023, tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale in sede di parere reso ai sensi dell'art. 47 co. 1 CCII, nei termini precisati dal Collegio.

I chiarimenti forniti dalla ricorrente con nota integrativa del 26.4.2024, nonché l'integrazione documentale versata in atti sono – allo stato- idonee a confermare le conclusioni del Collegio

circa l'ammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, non essendo stato modificato il piano (stante la rinuncia del Consorzio Asterix all'esercizio del diritto di regresso nei confronti della ricorrente, subordinatamente all'omologa del concordato) e ferma ogni valutazione sulla convenienza della proposta negoziale rispetto all'alternativa liquidatoria, da rimettere alla valutazione dei creditori.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società QUAYSIDE SERVICE S.R.L. (P.IVA 02095290504) corrente in La Spezia, Via Giacomo Doria n. 74;

Delega alla procedura la dott.ssa Maria Grazia Barbuto;

Conferma la nomina a commissario giudiziale del dott. Aurelio Boraschi;

Fissa la data iniziale del **30.9.2024** e la data finale del **15.10.2024** per le espressioni del voto dei creditori da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

Fissa il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria al Commissario Giudiziale del presente decreto per le comunicazioni di cui all'art. 104 co.2 CCII da parte del commissario giudiziale a tutti i creditori del presente decreto di apertura, della proposta e del piano come modificati ed integrati, nonché dell'avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori;

Dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCII, almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata a tutti i creditori con le modalità prescritte dall'art. 104 co. 2 CCII;

Stabilisce che il commissario giudiziale informi i creditori, i coobbligati e obbligati di regresso, i garanti/fideiussori, ogni altro interessato dei diritti loro accordati dall'art. 107 co. 4 CCII, da esercitarsi almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

Stabilisce che il commissario giudiziale, almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la relazione di cui agli artt. 107 co. 3 e 105 co. 5 CCII;

Dispone che la ricorrente proceda, ai sensi dell'art. 47 co. 2 lett. d) CCII, nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, al deposito della somma di Euro 50.000,00 pari al 20% delle spese di giustizia, ammontanti ad Euro 250.000,00, mediante versamento sul conto corrente della procedura, ai sensi dell'art. 47 lett. d) CCII;

Dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, co. 3, 103 e 104, co.1 CCII;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII, richiamato dal co. 3 dell'art. 47 CCII.

Così deciso in La Spezia, nella camera di consiglio del 13.5.2024

Giudice relatore

Maria Grazia Barbuto

Presidente

Diana Brusacà